

SEZIONE II APPELLO

Art. 339 Appellabilità delle sentenze ⁽¹⁾

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge ⁽²⁾ o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia ⁽³⁾.

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 35, legge 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Per la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, vedi l'art. 99, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

(3) Comma sostituito dall'art. 5, legge 30 luglio 1984, n. 399, dall'art. 33, legge 21 novembre 1991, n. 374 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; tali disposizioni si applicano ai giudizi pendenti alla data del 2 marzo 2006; tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data del 2 marzo 2006, si applica la disciplina previgente.

SOMMARIO: 1. L'appello come mezzo di impugnazione ordinario – 2. Provvedimenti appellabili – 3. Provvedimenti non appellabili – 4. I provvedimenti del giudice di pace pronunciati secondo equità.

1. L'appello come mezzo di impugnazione ordinario

L'appello rappresenta il primo e il più ampio mezzo di impugnazione ordinaria, che consente il riesame del processo da parte di un giudice diverso, di grado superiore a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata. A seguito dell'appello, si apre un nuovo processo, con un riesame più o meno ampio della controversia - nei limiti delle censure proposte - e non della sola decisione, in esito al quale si dà luogo ad una nuova pronuncia, che si sostituisce a quella impugnata (cfr. Cass. 29 aprile 2005, n. 8929, la quale sottolinea come l'appello attribuisca al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato).

La dottrina ha evidenziato che la riforma del 1990, introducendo non solo il divieto di nuove domande, ma anche di nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova, ha modificato la struttura e la funzione dell'appello, che ha assunto il carattere della *revisio prioris instantiae*, preordinato ad un riesame critico della sentenza piuttosto che ad un secondo giudizio sulla causa (cfr. MONTESANO, ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, vol. I, tomo II, Padova, 2001, 1771; MANDRIOLI, *Le modifiche del processo civile*, Torino, 1991, 127; CONSOLO, LUISO, SASSANI, *La riforma del processo civile*, I, Milano, 1991, 272). In quest'ottica si pone anche la giurisprudenza, che afferma, appunto, per l'appello la natura di *revisio prioris instantiae* e non di *novum iudicium* (Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 7 maggio 2002, n. 6542; Cass. 27 luglio 2000, n. 9867; Cass. 24 marzo 2000, n. 3539), facendone conseguire che non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, risultando necessaria, invece, l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati della decisione e l'analitica esposizione delle ragioni di censura (cfr. Cass. 25 luglio 2005, n. 15558; Cass. 8 agosto 2002, n. 11935). In altri termini, l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una *revisio* fondata sulla denuncia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata (Cass. sez. un. 23 dicembre 2005, n. 28498, in *Dir. e giustizia*, 2006, 6, 10, con nota di GARUFI, *Riv. dir. proc.*, 2006, 1397, con nota di POLI, *L'oggetto del giudizio di appello*, *Corr. giur.*, 2006, 1083, con nota di PARISI, *Oggetto dell'appello, onere della prova e principio di acquisizione processuale al vaglio delle sezioni unite*, *Foro it.*, 2006, I, 1433, con nota di BALENA, ORIANI, PROTO PISANI, RASCIO, *Oggetto del giudizio di appello e riparto degli oneri probatori*, *Giur. it.*, 2007, 672, con nota di RONCO).

Il divieto dei *nova* in appello è in effetti espressione del principio del **doppio grado di giurisdizione** di merito (cfr., tra le varie, Cass. 8 aprile 2010, n. 8342; Cass. 24 novembre 2008, n. 27890; Cass. 24 febbraio 1996, n. 1456, in *Arch. civ.*, 1996, 1140, *Giust. civ.*, 1996, I, 2985, *Dir. ed economia ass.*, 1997, 355, *Giur. it.*, 1997, I, 1, 56, con nota di BALDISSONI; Cass. 26 gennaio 1980, n. 646), diretto a garantire che le controversie siano sottoposte, successivamente, alla valutazione di due diversi organi giudiziari, al secondo dei quali, istituzionalmente superiore al primo, è demandato il compito di riesaminare *ex novo*, nei limiti del gravame, il rapporto giuridico controverso (Cass. 13 maggio 1980, n. 3160).

In base al principio del doppio grado di giurisdizione, è stato affermato che, qualora il giudice di primo grado, separando due cause connesse, ne

decida una soltanto e rimetta, con separata ordinanza, l'altra in istruttoria, l'appello è proponibile soltanto contro la sentenza relativa alla causa decisa, non potendo il giudice di appello esaminare l'altra causa rimessa in istruttoria e non ancora decisa (Cass. 30 marzo 2009, n. 7626); analogamente, proposta querela di falso in via incidentale innanzi al tribunale in grado d'appello ed emanata un'unica sentenza che decide sia sull'appello che sulla querela di falso, il capo relativo a quest'ultima deve essere impugnato innanzi alla Corte d'appello competente (Cass. 13 aprile 1999, n. 3625); ancora, qualora sia stata impugnata la sentenza non definitiva, che abbia pronunciato relativamente soltanto all'*an debeat* e non pure al *quantum*, il giudice di appello non può conoscere le questioni riservate, dal giudice di primo grado, al prosieguo del giudizio (Cass. 1° agosto 2003, n. 11748).

Non si tratta, comunque, di un principio sancito e tutelato dalla Costituzione (cfr. Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 301, in *Foro it.*, 1987, I, 2962, secondo cui la privazione del secondo grado di giudizio di merito non comporta, di per sé, lesione del diritto di difesa; Cass. sez. un. 15 ottobre 2003, n. 15399), per cui sono previste ed ammesse delle **deroghe**, come ad esempio in tema di opposizione all'indennità di esproprio, per la quale è contemplato un solo giudizio innanzi alla Corte d'appello, senza che tale disciplina possa fondare sospetti di incostituzionalità, dato che la deroga al principio trova apprezzabile giustificazione nella oggettiva peculiarità e diversità del procedimento ablativo, anche con riguardo alle opere alla cui realizzazione è preordinato (Cass. 11 aprile 1990, n. 3085). Analogamente, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 354 c.p.c., con la quale si deduca, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., che la norma denunciata, all'infuori delle ipotesi tassative in essa indicate, non assicurerebbe il rispetto del doppio grado di giurisdizione pur in presenza di una causa di nullità degli atti compiuti in primo grado, sia perché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito, sia perché il principio di eguaglianza non impedisce al legislatore di dettare norme diverse per regolare situazioni ritenute differenti, mentre il diritto di difesa è ampiamente realizzato con la previsione del potere-dovere del giudice d'appello di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione, nel contraddittorio di tutte le parti, degli atti nulli (Cass. 5 giugno 2003, n. 8993).

Altro fondamento del nostro sistema processuale è il principio *tantum devolutum, quantum appellatum*, e cioè il c.d. "**effetto devolutivo**" dell'appello (in dottrina, cfr. BONSIGNORI, *L'effetto devolutivo dell'appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, 1306), in base al quale oggetto del giudizio di appello è

l'intera causa già decisa in primo grado, entro i limiti dell'impugnazione proposta. In altri termini, opera anche per il giudizio di appello il **principio della domanda**, nel senso che i poteri cognitori del giudice, all'infuori delle questioni rilevabili d'ufficio, sono circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado (Cass. 15 maggio 2000, n. 6231; Cass. 15 gennaio 1997, n. 355), occorrendo altresì che ciascuna domanda o eccezione, proposta in primo grado e non esaminata o non accolta, sia espressamente e specificamente rinnovata o riproposta. Ed infatti, il *thema decidendi* nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, *ex artt.* 342 e 434 c.p.c. (cui si rinvia) per l'individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata, in conformità del principio del *tantum devolutum tantum appellatum* (cfr. Cass. 16 maggio 2006, n. 11372; Cass. 24 marzo 2006, n. 6630; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27727; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4053; Cass. 11 luglio 2003, n. 10937; Cass. 16 maggio 2003, n. 7629, in *Arch. giur. circ.*, 2003, 1074).

Collegato al principio della domanda, trova spazio il c.d. **divieto di reformatio in peius**, nel senso che, poiché i poteri del giudice di appello sono determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza di primo grado (Cass. 16 giugno 2006, n. 14063, in *Dir. e pratica soc.*, 2006, 14-15, 92, con nota di CARDAMELLIS, *Rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*; Cass. 9 giugno 2004, n. 10965; Cass. 16 giugno 2003, n. 9646; Cass. 9 gennaio 2003, n. 135, in *Riv. infortuni*, 2003, II, 51; Cass. 5 luglio 2002, n. 7974, in *Giur. it.*, 2003, 1145, con nota di SPIAZZI, *Sussistenza, o meno, d'un valido fondamento logico-processuale al principio del divieto della reformatio in peius nel giudizio di rinvio*; Cass. 27 giugno 2001, n. 8804).

Sulla base di tale divieto, si è ritenuto che, se è vero che la dichiarazione di incostituzionalità (nel caso di specie, la sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, in tema di indennità di espropriazione), produce i suoi effetti nei giudizi pendenti alla data della sua pubblicazione, è anche escluso che il giudice dell'impugnazione possa determinare la misura dell'indennità in misura maggiore rispetto alla sentenza di merito impugnata dalla sola amministrazione espropriante (Cass. 11 febbraio 2008, n. 3175; cfr. anche Cass. 5 luglio 2010, n. 15835).

Sull'appello, in dottrina cfr., oltre agli autori già citati, CHIARLONI, voce *Appello*, in *Enc. giur. it.*, I, Roma, 1989, 1 ss.; CERINO CANOVA-CONSOLO, *Impugnazioni civili*, *ivi*, XIV, Roma, 1993, 1 ss.; CONSOLO, *Il processo di primo grado e le impugnazioni della sentenza dopo la legge n. 69 del 2009*, Padova, 2009; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1999; FAZZALARI, *Il processo ordinario di cognizione*, II, *Le impugnazioni*, Torino, 1990, 23 ss.; SASSANI, *Appello (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir. agg.*, III, Milano, 1999; VERDE, *Profili del processo civile*, Napoli, 1996; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2009.

2. Provvedimenti appellabili

Sono impugnabili con l'appello tutte le **sentenze pronunciate in primo grado**, salve le eccezioni previste dalla norma in esame ovvero in altre disposizioni di legge (v. par. 3).

Sono ritenuti appellabili anche i **provvedimenti aventi valore sostanziale di sentenza**. Infatti, la giurisprudenza ha elaborato la categoria della "sentenza in senso sostanziale", in base alla regola della **prevalenza della sostanza sulla forma** (cfr. Cass. 12 novembre 2007, n. 23495). E così, al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di semplice ordinanza, e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario aver riguardo non alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo abbia pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre (Cass. 23 maggio 2003, n. 8190, in *Giur. it.*, 2004, 259). Sul punto, v. *amplius sub* art. 323 c.p.c.

Sulla base di tali principi, la giurisprudenza considera **impugnabili con l'appello**, in quanto aventi natura sostanziale di sentenza:

– l'ordinanza con cui il giudice adito con ricorso *ex* art. 703 c.p.c. - prima delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80 - conclude il procedimento possessorio con ordinanza, provvedendo al regolamento delle spese processuali e senza fissare l'udienza di prosecuzione per il merito (Cass. 19 giugno 2007, n. 14281; Cass. 6 novembre 2006, n. 23619; Cass. 27 luglio 2006, n. 17098; Cass. sez. un. 29 dicembre 2004, n. 24071; Cass. 25 aprile 2004, n. 7155, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, I, 959, con nota di MALAVASI; Cass. 3 maggio 2001, n. 6190, in *Arch. loc.*, 2001, 802; Cass. 27 febbraio 2001, n. 2910);

– il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità qualora detto provvedimento sia stato emesso in carenza dei presupposti di legge (Cass. 27 maggio 2010, n. 12979; Cass. 16 maggio 2006, n. 11380; Cass. 15 giugno 2004, n. 11298, in *Rass. loc.*, 2005, 474, con nota di CARRATO, *Profili generali sul regime impugnatorio dell'ordinanza di convalida*; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1222; Cass. 21 novembre 2001, n. 14720, in *Rass. loc.*, 2002, 168, con nota di CARRATO, *Spunti sintetici in tema di impugnabilità dell'ordinanza di convalida di sfratto*; Cass. 19 gennaio 2000, n. 560);

– la decisione di separazione di due cause connesse disposta dal giudice di primo grado - che separando, ne decida una soltanto e rimetta, con separata ordinanza, l'altra in istruttoria – in quanto con tale impugnazione non viene censurata l'ordinanza con la quale il giudice provvede per l'istruttoria della causa separata, bensì il provvedimento con il quale è posta in essere la separazione delle cause (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21816);

– nel procedimento di scioglimento della comunione (che, a norma dell'art. 50 *bis* c.p.c., introdotto dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, è trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica), l'ordinanza con cui il giudice istruttore provvede sulla vendita nonostante siano sorte contestazioni al riguardo (Cass. 22 febbraio 2010, n. 4245, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, 897, con nota di PANTALEO, *Note in tema di impugnabilità dell'ordinanza che nel giudizio divisorio dispone la vendita del bene comune in presenza di una controversia sul punto*, *Foro it.*, 2010, I, 2790, con nota di LOMBARDI, *Una novità in tema di impugnazione dei provvedimenti resi nel giudizio divisorio*);

– il provvedimento del tribunale avente ad oggetto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed emesso nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, poiché si risolve in una pronuncia sul merito dell'azione proposta (Cass. 21 agosto 1998, n. 8285);

– il provvedimento del tribunale - in composizione collegiale - che decide sul reclamo avverso il decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, posto che la natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore (Cass. 1° luglio 2008, n. 17956, in *Dir. fam.*, 2009, I, 1060, con nota di CANESTRELLI);

– il provvedimento che definisce il procedimento di liquidazione degli onorari e diritti dei difensori nei confronti del proprio cliente (artt. 29

e 30 legge 13 giugno 1942, n. 794), qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma la sussistenza stessa del diritto del professionista, in quanto, in tal caso, il procedimento deve svolgersi con il rito ordinario (Cass. 4 giugno 2010, n. 13640; Cass. 16 gennaio 2009, ord. n. 960; Cass. 4 gennaio 2006, ord. n. 29; Cass. 31 agosto 2005, n. 17565, in *Rass. forense*, 2006, II, 1209; Cass. 18 aprile 2001, n. 5700); va segnalato, comunque, che l'art. 14 del **d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150** (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), prevede specificamente che l'ordinanza che definisce il giudizio nelle controversie previste dall'art. 28 della legge n. 794 del 1942 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali (ora regolate dal rito sommario di cognizione) è inappellabile;

– in tema di contenzioso elettorale, il provvedimento del tribunale di rigetto per tardività della impugnazione della delibera del consiglio comunale con la quale era stata dichiarata la decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale per la preesistenza di una causa di ineleggibilità, con contestuale revoca della disposta misura cautelare e pronuncia sulle spese (Cass. 26 giugno 2004, n. 11918).

È altresì appellabile, ai sensi dell'art. 702 *quater* c.p.c. (introdotto dalla legge n. 60 del 2009), l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702 *ter*, dal tribunale in composizione monocratica all'esito del **procedimento sommario di cognizione** regolato dagli art. 702 *bis* ss.

In materia di esecuzione, le sentenze che hanno deciso, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., **opposizioni all'esecuzione**, pubblicate tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009, sono soggette a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. 29 gennaio 2010, n. 2043); invece avverso le sentenze, che hanno deciso opposizioni alle esecuzioni, pubblicate successivamente alla data del 4 luglio 2009, è esperibile l'appello, in virtù del nuovo regime impugnatorio dettato dall'art. 616 c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009 (Cass. 27 settembre 2010, ord. n. 20324). Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il

diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 31 maggio 2010, n. 13203; Cass. 13 giugno 2006, n. 13655).

In particolare, la giurisprudenza ha precisato che l'**ordinanza di assegnazione di crediti**, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti e configurandosi, quindi, essa stessa come atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l'appello quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore (Cass. 22 giugno 2007, ord. n. 14574; Cass. 16 ottobre 2001, n. 12596; Cass. 28 giugno 2000, n. 8813, in *Giur. it.*, 2001, 904, *Foro it.*, 2002, I, 527, con nota di Grippo). Sull'appellabilità della sentenza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, *ex art. 630 c.p.c.*, cfr. Cass. 11 giugno 2008, n. 15463, Cass. 1 luglio 2005, n. 14096; Cass. 19 maggio 2003, n. 7762; Cass. 19 febbraio 2003, ord. n. 2500.

Sulla base del principio per cui l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea; cfr. Cass. 1 febbraio 2010, ord. n. 2261), e non come le parti ritengono che debba essere qualificata, è stato anche affermato che ove il tribunale qualifichi come "reclamo" ai sensi dell'art. 630 c.p.c. l'impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, e lo dichiari inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta proporre l'opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione, non potendo applicarsi il principio dell'inappellabilità, previsto per le decisioni sull'opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest'ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta (Cass. 23 dicembre 2008, ord. n. 30201; cfr. anche Cass. 14 dicembre 2007, n. 26294).

Quanto al provvedimento che dichiara l'**estinzione del processo**, se è emesso dal giudice istruttore che operi come giudice monocratico, il provvedimento non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale

attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. 11 novembre 2010, n. 22917; Cass. 10 ottobre 2006, ord. n. 21707, in *Dir. e giustizia*, 2006, 46, 13, con nota di CARRATO; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14889); lo stesso rimedio è esperibile anche con riferimento al provvedimento di rigetto dell'eccezione di estinzione pronunciato dal giudice unico (Cass. 11 maggio 2010, n. 11352; Cass. 22 giugno 2007, n. 14592; cfr. anche Cass. 6 novembre 2006, n. 23626). Quando il tribunale non opera in composizione monocratica, in primo grado, avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo va proposto il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore (Cass. 6 ottobre 2004, ord. n. 19976), e l'appello, se pronunciata dal collegio (Cass. 6 ottobre 2004, ord. n. 19973).

Occorre ricordare, infine, che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 3 marzo 2006), ha modificato il regime impugnatorio dei provvedimenti resi nel giudizio di **opposizione a sanzioni amministrative**, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - che sanciva l'inappellabilità della sentenza e la sua diretta ricorribilità per cassazione - e precisando, al quinto comma, che, nel caso in cui l'opponente o il suo procuratore non si presentino alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida il provvedimento opposto con ordinanza "appellabile". Pertanto, le sentenze pronunciate dopo il 2 marzo 2006 con cui il giudice abbia deciso, all'esito del giudizio, l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa sono soggette ad appello e non a ricorso per cassazione (Cass. 21 marzo 2011, n. 6376), anche se l'ordinanza sanzionatoria opposta è stata emessa anteriormente alla data suddetta (Cass. 10 dicembre 2010, ord. n. 25073).

Il legislatore del 2006 non ha, però, modificato il primo comma del citato art. 23, in base al quale il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza "ricorribile per cassazione". Si profila, così, un doppio regime di impugnazione, in quanto qualora il provvedimento d'inammissibilità venga emesso, *inaudita altera parte*, con ordinanza, il mezzo d'impugnazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 689 del 1981, anche dopo la modifica del regime delle impugnazioni introdotto con la legge n. 40 del 2006, è il ricorso per cassazione; al contrario nell'ipotesi in cui la pronuncia intervenga all'esito di un giudizio instaurato, nelle forme ordinarie, previa convocazione delle parti, il provvedimento ha natura di sentenza ed è impugnabile mediante l'appello (cfr. Cass. 4 gennaio

2011, ord. n. 182; Cass. 22 aprile 2010, ord. n. 9667; Cass. 24 novembre 2009, ord. n. 24748; Cass. 25 novembre 2008, ord. n. 28147; cfr. anche Cass. 2 agosto 2010, ord. n. 18009). Una diversa interpretazione è fornita da Cass. 23 febbraio 2010, ord. n. 4355, secondo cui l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 23, comma 1, in caso di tardiva proposizione del ricorso non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con l'appello, allo stesso modo dell'ordinanza di convalida emessa ai sensi del quinto comma in caso di mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza; secondo tale pronuncia, infatti, non assume alcun rilievo la mancata modificazione del primo comma da parte dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 *cit.*, in quanto l'appello costituisce il mezzo generale d'impugnazione delle decisioni rese nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, avendo il legislatore inteso, in attuazione della delega conferita con legge 14 maggio 2005, n. 80, ridurre il numero dei casi di immediata ricorribilità per cassazione, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Suprema Corte, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2008.

3. Provvedimenti non appellabili

Non possono essere impugnate con l'appello, ai sensi del primo comma dell'art. 339, le sentenze di primo grado qualora le parti si siano accordate per l'immediato **ricorso** per cassazione, c.d. *per saltum*, ai sensi del secondo comma dell'art. 360 c.p.c.; in tal caso, il ricorso può essere proposto solo per violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (v. *sub* art. 360); nonché quando l'appello sia escluso dalla legge.

Sono **inappellabili ex lege**:

- le sentenze pronunciate dal giudice secondo equità, sull'accordo delle parti, a norma dell'art. 114 c.p.c. (art. 339, comma 2);
- le decisioni in materia di lavoro (art. 440 c.p.c.), previdenza e assistenza obbligatoria (art. 442), nonché in materia di locazione, comodato e affitto (art. 447 *bis*), di valore non superiore a euro 25,82 (cfr. Cass. 8 giugno 2004, n. 10838, in *Dir. e giur. agr.*, 2005, II, 658, con nota di GATTA);
- le pronunce sull'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 618 c.p.c.;
- i provvedimenti che decidano esclusivamente sulla competenza, in quanto impugnabili solo con il regolamento di competenza (v. sez. VIII). Ciò vale anche per la sentenza non definitiva con